



**COMUNE DI PINO TORINESE**  
Città metropolitana di Torino

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 13**

Servizio di rif.: *EDUCATIVO E POLITICHE SOCIALI*

Numero proposta: 69

del **29/04/2024**

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE (C.S.S.A.C.).**

---

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 19:10 in Pino Torinese e nella Sede Municipale, regolarmente convocato su iniziativa del Presidente nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica, in parte in presenza ed in parte in collegamento con la modalità della videoconferenza ai sensi dell'art. 65 bis, comma 3 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, composto dai Signori:

		PRESENTE	
CEPPI Stefano	Presidente	SI	
TOSI Alessandra	Sindaco	SI	
PELLEGRINI Paolo	Consigliere	SI	
BORDIN Barbara	Consigliere	SI	
RIMINUCCI Marta	Consigliere	SI	(videoconferenza)
PAGLIASSO Elisa	Consigliere	SI	
PIANA Caterina	Consigliere	NO	
CONCAS Marcello	Consigliere	SI	
ONORATO Miguel	Consigliere	SI	
SEPPILLI Ludovico Maria	Consigliere	SI	
SILVESTRIN Simone	Consigliere	SI	
GIURA Vittorio	Consigliere	NO	
LAGNA Annamaria	Consigliere	SI	

Sono assenti i Consiglieri PIANA Caterina, GIURA Vittorio.

Partecipa alla seduta senza diritto di voto l'Assessore BONIFORTI Davide.

Si dà atto che alle ore 20:40 si scollega dalla videoconferenza il Consigliere RIMINUCCI Marta.

Assiste il Segretario Generale, sottoscritto PALERMITI DANIELE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

## **PROPOSTA: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE (C.S.S.A.C.).**

Premesso che:

il Comune di Pino Torinese aderisce al Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Chierese – C.S.S.A.C., strumento organizzativo dei soggetti costituenti per la gestione delle funzioni socio-assistenziali con sede a Chieri (TO);

il Consorzio applica, statutariamente, la disciplina prevista dalla legge e dai contratti collettivi in materia di stato giuridico e di trattamento economico del personale degli Enti locali;

dall'atto della costituzione del Consorzio (convenzione sottoscritta in data 1/4/1997) ad oggi l'evoluzione normativa, contrattuale e giurisprudenziale in materia di personale ha modificato sostanzialmente il quadro di riferimento;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro riunitosi in data 12 marzo 2024, composto dai rappresentanti dei comuni consorziati, cui ha partecipato il Segretario consortile, che ha delineato i contenuti e le proposte di modifiche dello Statuto consortile;

Preso atto che l'Assemblea consortile con delibera n. 7 del 11/04/2024 ha proposto di introdurre modifiche al testo statutario al fine di disciplinare in modo organico le competenze e le procedure in materia di nomina e revoca del Direttore dell'Ente, adeguando le stesse al mutato quadro di riferimento, il tutto come risulta dal seguente articolato:

-all'art.8, "*Assemblea Consortile - Competenze*", comma 2, il punto 7), viene come di seguito sostituito: "***nominare e revocare il Direttore nel caso previsto dall'art.18, comma 3, seconda parte, del presente Statuto. La revoca avviene secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, in caso di inosservanza delle direttive impartite, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata nonché in tutti gli altri casi previsti dal contratto di lavoro.***";

- all'art. 13, "*Competenze del Consiglio di Amministrazione*", comma 2, dopo il punto 2), viene inserito il punto *2bis*, nel seguente testo: "***2bis) Proporre all'Assemblea la nomina del Direttore nel caso di assunzione con incarico a tempo determinato di diritto pubblico previsto dal successivo art. 18, comma 3, seconda parte***";

- l'art.18 "*Direttore*", comma 3, viene così sostituito: "***La nomina del Direttore può avvenire tramite procedura di pubblico concorso con le modalità ed i requisiti previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. La nomina può avvenire, altresì, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, nel rispetto delle vigenti normative di settore e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. In tal caso la sua nomina dovrà essere proposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea Consortile.***"

- dopo il comma 3 dell'art. 18, viene aggiunto il seguente comma 3bis: "***Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dalle disposizioni di legge e dai CCNL del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni- Enti Locali.***"

- l'ultimo comma dell'art. 18 *"In caso di assenza le funzioni vicarie competono al funzionario di qualifica apicale designato dal Direttore stesso"* viene così sostituito ***"Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, designa, scegliendolo tra i dipendenti di livello apicale, un vicedirettore. Questi svolgerà funzioni vicarie nei casi di assenza ed impedimento temporanei del direttore."***

Preso altresì atto della proposta di modifica all'art. 3 dello Statuto Consortile, in base alla quale le parole *"31 dicembre 2030"* sono sostituite dalle parole ***"31 dicembre 2050"***, ritenendo il termine ventennale di differimento della durata adeguato al fine di continuare a perseguire le politiche di sicurezza sociale dei comuni aderenti, anche in ragione di accordi pluriennali che già impegnano l'Ente oltre il 2030 o che si prevede lo impegneranno;

Visto l'art.8, punto 11), del vigente statuto il quale attribuisce all'Assemblea la competenza a *"proporre le modifiche allo Statuto che attengono allo scopo, alla durata, ai rapporti finanziari tra gli enti, al regime contabile, alle competenze e alle funzioni degli organi consortili e alle responsabilità degli organi"* prevedendo altresì che *"Tali modifiche sono approvate dai Consigli comunali degli Enti aderenti su proposta dell'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione. Le stesse diventano esecutive ad avvenuto recepimento da parte dei Consigli Comunali degli Enti aderenti. Le stesse diventano esecutive dopo 120 giorni se approvate da almeno i 2/3 dei Comuni aderenti che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione. I Comuni che non hanno ratificato le stesse entro 120 giorni decadono dal Consorzio dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo approvazione entro quella data"*;

Viste ed esaminate le sopra estese modifiche e ritenutele meritevoli di approvazione;

Visto il nuovo testo statutario del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Chierese – C.S.S.A.C., allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, le cui modifiche risultano evidenziate in colore giallo, composto di n 40 articoli, numerati dal numero 1 al 37, oltre a tre articoli *bis*;

Visti:

-il verbale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, della III Commissione consiliare, riunitasi in data 23/04/2023 alle ore 13, in presenza, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale

-il verbale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in cui si dichiara deserta la seduta della I Commissione per mancanza di numero legale;

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Richiamato lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale

Visto quanto sopra premesso si propone affinché il Consiglio Comunale

## **DELIBERI**

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare le modifiche allo Statuto del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Chierese – C.S.S.A.C., così come proposte dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 7 del 11/04/2024;

- 3) Di approvare il nuovo testo statutario del C.S.S.A.C., composto di n 40 articoli, numerati dal numero 1 al 37 oltre a tre articoli *bis*, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ove le modifiche risultano evidenziate in colore giallo;
- 4) Di dare atto che dette modifiche diventeranno esecutive ad avvenuto recepimento da parte dei Consigli Comunali degli Enti aderenti o dopo 120 giorni se approvate da almeno i 2/3 dei Comuni aderenti che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione.